



PROVINCIA DI MANTOVA



DETERMINAZIONE n° 1.396 - 2006

ACQUE - SUOLO E PROTEZIONE CIVILE

Proponente: P.O. ACQUE E SUOLO ING. SANDRO BELLINI

OGGETTO:

AUTORIZZAZIONE ALLO SCARICO IN CORSO D'ACQUA SUPERFICIALE DENOMINATO "DUGALE COGOZZO" DELLE ACQUE REFLUE INDUSTRIALI (RAFFREDDAMENTI, ACQUE DEL DEFERRIZZATORE E ACQUE RIGENERAZ. RESINE DEMINERALIZZATORE) PROVENIENTI DALL'INSEDIAMENTO DELLA DITTA SADEPAN CHIMICA SRL - VIALE LOMBARDIA, 29 - VIADANA



PROVINCIA DI MANTOVA

IO SOTTOSCRITTO/A BELLI M. CRISTINA FUNZIONARIO
DEL Servizio Acque e Suolo DELL'AREA TOTALE ambientale
IN DATA 09/06/06 ALLE ORE 11.50 provvedo a notificare
NELLE MANI DEL SIG. SPATA LUCA
RAPPRESENTANTE DELLA DITTA IN OGGETTO / SUO DELEGATO.
N. 1 COPIA CONFORME DELL'AUTORIZZAZIONE DET. n. 1396
DEL 06/06/2006.


IL RICEVENTE

IL FUNZIONARIO

Attesto che la presente copia composta da N. 6 fogli, è conforme all'originale conservato presso il Servizio Acque e Suolo - Protezione Civile della Provincia di Mantova.

Mantova, li 06/06/2006

Il Funzionario Belli M. Cristina
Responsabile del Servizio Acque e Suolo - Protezione Civile



IL RESPONSABILE

Premesso che il Signor Bertola Roberto, in qualità di Legale Rappresentante della Ditta Sadepan Chimica S.r.l. , con sede legale ed insediamento produttivo in Viale Lombardia, 29 nel Comune di Viadana, ha presentato in data 29/09/2003 alla Provincia di Mantova domanda di rinnovo dell'autorizzazione allo scarico in corso d'acqua superficiale denominato "Dugale Cogozzo" delle acque reflue industriali provenienti da:

- Acque di raffreddamento (sfiore) delle unità di produzione Formaldeide e reparto Resine Liquide;
- acque di spurgo delle torri di raffreddamento;
- acque di rigenerazione resine del deferrizzatore;
- acque di rigenerazione resine del demineralizzatore dell'insediamento in oggetto;

viste le integrazioni presentate dalla Ditta Sadepan Chimica in data 01/09/2005;

richiamata la precedente autorizzazione, rilasciata dal Responsabile del Servizio Acqua e Suolo – Protezione Civile della Provincia di Mantova con Determinazione N. 1013 del 11/08/2000, con la quale la Ditta Sadepan Chimica S.r.l. veniva autorizzata allo scarico in corso d'acqua superficiale denominato "Dugale Cogozzo" delle acque reflue industriali (sfiore raffreddamento utenze del reparto colle liquide ed in polvere, sfiore circuito torri di raffreddamento, deferrizzatore e acque di rigenerazione delle resine dell'impianto di demineralizzazione) e delle acque reflue domestiche dei sistemi di depurazione n. 2, 3 e 4, provenienti dall'insediamento in oggetto come nel seguito meglio precisato;

richiamata la certificazione EMAS n. I-000034 del 20/05/2003 (validità al 31 dicembre 2005) trasmessa con nota del 06/10/2003 e pervenuta alla scrivente Amministrazione in data 08/10/2003, in base alla quale la Ditta Sadepan Chimica risulta autorizzata, in virtù dell'art. 18 commi 1, 2, 3, 4, 5 della L. 23 marzo 2001, n. 93 (Disposizioni in campo ambientale), fino ad un periodo massimo di centottanta giorni successivi alla data di decadenza, a qualsiasi titolo avvenuta, della validità della registrazione ottenuta ai sensi del regolamento (CEE) n. 1836/93 del Consiglio, del 29 giugno 1993, e successive modificazioni;

dato atto, che con la documentazione presentata dalla Ditta Sadepan Chimica in data 02/01/01 e 10/07/2003, è stata attestata l'ottemperanza delle prescrizioni di cui alle lettere e), f), g), h) ed i) della Determinazione n. 1013 del 11/08/2000;

richiamato il verbale dell'incontro tenutosi il giorno martedì 6 giugno 2006 con il legale Rappresentante della Ditta Sadepan Chimica, Sig. Bertola;

dato atto che, nel corso dell'incontro, in riferimento alle difficoltà segnalate in passato da ARPA in ordine al campionamento dei reflui di cui si tratta, cagionate dall'innalzamento nel periodo irriguo del livello idrico nel corpo idrico recettore dello scarico, e conseguentemente nel pozzetto di prelievo fiscale, al fine di facilitare l'attività di campionamento ARPA, la Ditta si rende disponibile a mettere a disposizione, in caso di difficoltà segnalate dall'Organo di Controllo, una pompa per il prelievo in vena d'acqua dei campioni nel succitato pozzetto; in alternativa, si segnala che ARPA potrà chiedere al consorzio di bonifica competente per territorio, Consorzio Navarolo, il ripristino del livello naturale del corpo recettore, che, da verifiche effettuate dalla Ditta col personale del Consorzio, potrà avvenire nell'arco di tre ore circa dalla esecuzione della manovra idraulica;

richiamato quanto disposto con la prescrizione di cui alla lettera j) della Determinazione succitata, che recitava: "entro 4 anni dalla data di notifica del presente provvedimento, la Ditta dovrà provvedere alla separazione dei reflui provenienti dai 3

servizi igienici dei sistemi di depurazione n. 2 (20 A.E.), 3 (15 A.E.), e 4 (5 A.E.), che attualmente trovano recapito nella fognatura interna allo stabilimento, attraverso la realizzazione di un'apposita condotta che dovrà convogliare i reflui alla fognatura comunale (tratto di fognatura comunale proveniente da Via Alberti evidenziata nella Tav. 01 del 06/06/00 – revisione 03 del 10/08/2000);

rilevato che la Ditta dichiara l'impossibilità al momento di allacciare i servizi igienici dell'azienda alla pubblica fognatura, per le difficoltà tecniche, oltre che economiche in rapporto al beneficio ambientale conseguibile, ad allacciarsi alla stessa, prendendo comunque atto di quanto prescritto dal Regolamento Regionale 24/03/2006 n. 3, in relazione alla necessità di adeguare gli scarichi esistenti alle previsioni dello stesso entro tre anni dall'entrata in vigore del Regolamento medesimo;

ritenuto necessario, in virtù delle nuove previsioni contenute all'art. 8, comma 5, del R.R. 3/06, provvedere all'emanazione di un provvedimento autorizzativo separato per le acque reflue domestiche dei sistemi di depurazione n. 2, 3 e 4 che trattano le acque dei servizi igienici del laboratorio chimico e reparto colle liquide, officina, reparto di produzione formaldeide e Ufficio Tecnico Lavori, indicati al precedente capoverso;

vista la parte terza del D.L.vo n. 152 del 03/04/06 recante "Norme in materia Ambientale";

vista la L. 61/94 recante: "Disposizioni urgenti sulla riorganizzazione dei controlli ambientali e istituzione dell'Agenzia per la protezione dell'Ambiente";

vista la L.R. 16 del 14/08/1999 recante "Istituzione dell'A.R.P.A.";

visto il R.R. 4 del 24/03/2006;

vista la D.G.P. n. 352 del 16/12/05 recante "Modalità per il rilascio delle autorizzazioni agli scarichi in corpo idrico superficiale ed in falda";

considerato, sulla base della documentazione presentata ed acquisita, quanto segue:

- l'insediamento di cui trattasi dà luogo ad uno scarico di reflui rientranti nella categoria "acque reflue industriali", ai sensi dell'art. 74 del D.L.vo 03/04/2006 n. 152;

- il corso d'acqua recettore dello scarico non ha portata naturale nulla per un periodo superiore a 120 giorni in un anno idrologico medio;

- l'area sulla quale insiste lo scarico è classificata non vulnerabile all'inquinamento da nitrati;

visto il parere favorevole espresso con nota prot. n° 57768 in data 14/04/06 dal Responsabile del Servizio Territorio ed Attività Integrate dell'A.R.P.A. - Dipartimento di Mantova;

richiamato il provvedimento del Dirigente dell'Area Ambientale prot. n. 92028 del 29/12/05 d'attribuzione allo scrivente dell'incarico sulla posizione organizzativa denominata "Acque e Suolo - Protezione Civile";

dato atto che sono state regolarmente seguite le procedure per l'assunzione del presente provvedimento;

AUTORIZZA

la Ditta Sadepan Chimica S.r.l. , in persona del Legale Rappresentante pro tempore, per un periodo di anni 4 (quattro), decorrenti dalla data di notifica del presente provvedimento, a recapitare nel corpo idrico superficiale denominato " Dugale Cogozzo" lo scarico terminale delle acque reflue industriali provenienti da:

- Acque di raffreddamento (sfioro) delle unità di produzione Formaldeide e reparto Resine Liquide;
- acque di spurgo delle torri di raffreddamento;
- acque di rigenerazione resine del deferrizzatore;

- acque di rigenerazione resine del demineralizzatore dell'insediamento in oggetto;
favorevole dei campioni analitici preventivamente effettuati sulle stesse;

dell'insediamento sito in Viale Lombardia n. 29 nel Comune di Viadana, con le seguenti modalità e prescrizioni:

- a. accessibilità per il campionamento da parte della autorità competente per il controllo dei punti assunti per la misurazione;
- b. manutenzione e controllo della funzionalità del pozzetto di prelievo fiscale delle acque reflue industriali, indicato "pozzetto di ispezione" nell'estratto della planimetria generale dello stabilimento (Dis. n. A. 7980.P.01.00.05 del 09/08/2005 in scala 1:500), che forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- c. manutenzione e controllo della funzionalità dei pozzetti di ispezione per il controllo indicati nell'estratto della planimetria (Dis. n. A. 7980.P.01.00.05 del 09/08/2005 in scala 1:500), che forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento e denominati come segue:
 - d. POZ 1(ingresso fosso tombinato);
 - e. POZ 4 (uscita fosso tombinato);
- f. comunicazione preventiva di qualsiasi modifica da apportare agli scarichi e al loro processo di formazione o all'eventuale apertura di nuove bocche di scarico, nonché di tutti gli elementi che possano in futuro incidere sulla presente autorizzazione;
- g. manutenzione e controllo della funzionalità del rilevatore in continuo del pH in uscita dalla vasca di neutralizzazione dei reflui provenienti dalla rigenerazione delle resine del deferrizzatore e demineralizzatore, con annotazione dei dati rilevati su appositi quaderni di esercizio impianto con l'indicazione dell'ora e della data alle quali le misure si riferiscono e del punto di prelievo; tali quaderni devono essere accuratamente conservati e tenuti a disposizione dell'Autorità di controllo nel caso di ispezione dell'impianto;
- h. i valori limite di emissione non possono in alcun caso essere conseguiti mediante diluizione con acque prelevate esclusivamente allo scopo. Non è comunque consentito diluire con acque di raffreddamento, di lavaggio o prelevate esclusivamente allo scopo gli scarichi parziali contenenti le sostanze indicate ai numeri 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 15, 16, 17 e 18 della tabella 5 dell'allegato 5 alla parte terza del D.L.vo 152/06;
- i. adozione di tutti gli accorgimenti atti ad evitare che qualsiasi situazione prevedibile possa influire, anche temporaneamente, sulla qualità degli scarichi. Nel caso di versamenti accidentali, la pulizia delle superfici interessate dovrà essere eseguita immediatamente, a secco o con idonei materiali inerti assorbenti qualora si tratti rispettivamente di versamento di materiali solidi o pulverulenti o di liquidi;
- j. divieto di aumentare anche temporaneamente l'inquinamento rispetto a quanto dichiarato e comunque ai valori limite di emissione di cui alla presente autorizzazione;
- k. le superfici scolanti devono essere mantenute in condizioni di pulizia tali da limitare l'inquinamento delle acque meteoriche di dilavamento;

- I. attuazione delle modalità operative di gestione indicate nel documento "controllo analitico delle acque dei bacini di contenimento – rev. Data 15/06/05". Tenuta del registro, da esibire in caso di ispezione, che riporterà i controlli analitici effettuati sulle acque dei bacini, l'ora di inizio e la durata dello scarico nella fognatura interna o le modalità di smaltimento/recupero.

- Lo scarico dovrà rispettare i valori limite di emissione per scarichi in corpo idrico superficiale previsti per tutti i parametri della Tabella 3 dell'Allegato 5 alla parte terza del D.L.vo 152/06 compreso il parametro n. 51 "saggio di tossicità acuta"; come indicato dalla nota 5 della Tabella 3 dell'Allegato 5, il risultato positivo della prova di tossicità non determina l'applicazione diretta delle sanzioni di cui al Titolo V, determina altresì l'obbligo di approfondimento delle indagini analitiche, la ricerca delle cause di tossicità e la loro rimozione.

- La presente autorizzazione potrà essere modificata o revocata, previa diffida, in caso di mancato adeguamento alle prescrizioni ed in caso di reiterate violazioni che determinino situazioni di pericolo per la salute e l'ambiente.

- Entro i 12 mesi successivi al rilascio della presente autorizzazione allo scarico i Servizi competenti dell'A.R.P.A. - Dipartimento di Mantova - effettueranno i rilievi, gli accertamenti ed i controlli, ivi compresi i prelievi e le successive analisi dei reflui per la verifica del rispetto dei valori limite di emissione di Legge, con oneri a carico del richiedente l'autorizzazione.

- La presente autorizzazione non sostituisce i pareri e/o le autorizzazioni rilasciati dagli Enti responsabili della valutazione della compatibilità idraulica del manufatto e dello scarico oggetto del presente provvedimento, per i quali dovrà essere rivolta apposita istanza.

- L'autorizzazione rilasciata col presente provvedimento revoca e sostituisce qualsiasi precedente autorizzazione allo scarico, rilasciata in forma tacita od espressa.

- Un anno prima della scadenza della presente autorizzazione ne dovrà essere chiesto il rinnovo. Nei termini predetti, lo scarico potrà essere provvisoriamente mantenuto in funzione nel rispetto delle prescrizioni contenute nell'autorizzazione, fino all'adozione del nuovo provvedimento.

Mantova, li 06 giugno 2006

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
(Dott. Ing. Sandro Bellini)

